

### <BONUS MOBILI>: CHIARIMENTI

Nel corso del TELEFISCO 2016, l'Agenzia delle Entrate, tramite un proprio funzionario, ha fornito precisazioni riguardando al <bonus mobili> che, come noto, deve essere <coordinato> con gli interventi per il <recupero del patrimonio edilizio> (art. 16-bis del TUIR). La <finestra> di agevolazione è la seguente: sono detraibili (al 50%) le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici dal 6.6.2013 al 31.12.2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese siano state sostenute dal 26.6.2012, fino al 31.12.2016. E' tuttavia essenziale che i lavori sul fabbricato siano iniziati (non necessariamente pagati) prima del pagamento per i mobili e gli elettrodomestici. Questo è quanto prevede la circolare n. 29/E/2013. I lavori edili che consentono di beneficiare del <bonus mobili> sono: - le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni degli edifici; - le manutenzioni straordinarie; - i restauri e risanamenti conservativi; - le ristrutturazioni edilizie; - le ricostruzioni o ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi; - gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati.

### SOCIO-AMMINISTRATORE: RINUNCIA AL COMPENSO

La Cassazione (sentenza n. 1335 del 26.1.2016) interviene nuovamente sull'anno problema degli effetti fiscali conseguenti alla rinuncia, da parte di un socio - amministratore, al proprio **compenso in favore della società**. La sentenza afferma che <... la rinuncia presuppone il conseguimento del credito, il cui importo, anche se non materialmente incassato, è comunque **utilizzato**, sia pure **con atto di disposizione** avente natura di rinuncia>. Tale orientamento è conforme a quello dell'Amministrazione finanziaria, che con circolare n. 73 del 27.5.1994, afferma: <... la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, per esempio, i **compensi** spettanti agli **amministratori** e gli **interessi** relativi a **finanziamenti dei soci**) presuppone l'avvenuto **incasso giuridico** del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro am-

montare ...>. Anche se la dottrina prevalente si esprime per la <non tassabilità> del credito rinunciato (in quanto non si sarebbe realizzata l'effettiva disponibilità del denaro o del corrispettivo in natura), è senz'altro consigliabile non correre rischi.

### PRINCIPI OIC E RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Anche se non molto conveniente (sotto l'aspetto fiscale), diverse imprese stanno valutando l'opportunità di **rivalutare i propri cespiti**. La norma (art. 1, commi 889-897, della Legge n. 208/2015) prevede il pagamento di un'**imposta sostitutiva** del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per gli altri, calcolata sull'importo della rivalutazione. Il principale problema operativo consiste nel determinare il **limite massimo** del nuovo valore dei beni da rivalutare, che ci viene suggerito dal Principio contabile **OIC 16**. Questo stabilisce non debba essere superato il maggiore tra: - il valore ottenibile dalla **vendita del bene** tra parti indipendenti; - il valore d'uso, per l'impresa, determinato in base al valore attuale dei **flussi di cassa** attesi (che, nelle imprese di minori dimensioni, è sostituito dalla **capacità d'ammortamento**). E' proprio a quest'ultimo parametro che è necessario prestare maggiore attenzione, in quanto, soprattutto per le imprese a bassa redditività (o, addirittura, in perdita), che magari pensano alla rivalutazione per consolidare il patrimonio netto, ciò costituirebbe un limite invalicabile per amministratori e sindaci, con conseguente **obbligo di svalutazione** della parte di valore eccedente.

### RIDUZIONE IRES DAL 2017

Come noto, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, la legge <di stabilità> ha previsto la **riduzione** dell'aliquota IRES dal 27,5% al **24%**. Tra i diversi effetti che produrrà il provvedimento, vi è quello di revisione delle **imposte anticipate/differite**, di cui si dovrà tener conto fin dai bilanci per il 2015. Anche il minore impatto dell'**ACE** sul carico fiscale indurrà a qualche riflessione sulla convenienza a capitalizzare le società (o sull'opportunità, o meno, di distribuire dividendi).

### BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: NOTE

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, in un recente documento, fornisce importanti indicazioni di casi in cui è possibile il **deposito del bilancio finale di liquidazione, pur in presenza di crediti e debiti**. Nelle seguenti ipotesi è consentita l'iscrizione quando il **bilancio finale presenta**: - solo crediti o poste attive, incluse somme di denaro, e **nessun cespite passivo**; - **solo poste iscritte nel passivo** (in quanto tutto l'attivo è stato utilizzato per il pagamento dei creditori sociali); - poste debitorie e, nell'attivo, **solo somme liquide** da distribuire (sufficienti, o meno, a pagare i debiti); - poste debitorie e creditorie, quando in Nota integrativa è precisato che i **creditori hanno accettato** di essere pagati mediante il trasferimento, a loro favore, dei crediti sociali **<pro soluto>**; - nell'attivo, crediti e beni in natura, ed al passivo, solo debiti, facendo risultare in Nota integrativa che i creditori sociali hanno accettato il **pagamento <in natura>** di quanto indicato nell'attivo; - poste debitorie e creditorie, **tutte di natura tributaria**; - crediti, di qualsiasi natura, e **debiti solo verso i soci e/o il liquidatore**; - **solo crediti tributari**, all'attivo, e debiti vari, al passivo, a condizione che i primi divengano esigibili con la chiusura della liquidazione; - solo **crediti a lunga scadenza** di sicura liquidità ed esigibilità (ad esempio, polizze assicurative o crediti assistiti da garanzie bancarie), all'attivo, e debiti vari, al passivo, indicando la **data di scadenza di molto successiva** alla richiesta di iscrizione; - varie poste debitorie e crediti, in parte, controversi (in contenzioso), a condizione che il **pagamento dei creditori risulti assicurato** dai cespiti attivi liquidi; - poste debitorie e creditorie, con Nota integrativa che segnala la presenza di un **accollo liberatorio dei debiti da parte di un socio o di un terzo**, con ripartizione dell'eventuale attivo. Non è invece consentita l'iscrizione, qualora le poste attive e passive siano riportate a <zero> in seguito all'istituzione di un **<trust liquidatorio>**, ovvero di un **<trust>** in cui siano conferite le attività e le passività sociali, affinché la liquidazione sia successivamente compiuta

dal <trustee> (sentenza del Tribunale di Milano del 22.11.2013). Per saperne di più, *Eutekne-on line* del 6.2.2016.

#### FALLIMENTO E BANCAROTTA

Secondo la Cassazione (sentenza n. 4790/16 del 5.2.2016), la **reintegrazione del patrimonio della società**, da parte dell'organo amministrativo, **prima della dichiarazione di fallimento**, a fronte della distrazione avvenuta in precedenza, è idonea a **scongiorare il reato di bancarotta**. Secondo i giudici, infatti, è la sentenza dichiarativa di fallimento il momento entro cui la reintegrazione del patrimonio dell'impresa è ancora in grado di **eliminare** anche la sola potenzialità del **danno per i creditori**.

#### CONTRATTO A PROGETTO E REGIME FORFETTARIO

Qualora un contribuente abbia cessato il 31.12.2015 un contratto di **collaborazione a progetto**, ha la possibilità di accedere al regime **<forfettario>** (art. 1, commi da 111 a 113, Legge n. 208/2015), a condizione che la collaborazione sia stata svolta per un periodo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività (<forfettaria>). Qualora si sia verificata la condizione predetta, il contribuente può usufruire per i primi 5 anni di attività anche dell'aliquota di **tassazione del 5%**. E' quanto affermato dall'Agenzia, nel corso del TELEFISCO.

#### NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO <AGILE>

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso gennaio, un disegno di legge che, oltre a prevedere una serie di norme a tutela del lavoro autonomo, introduce una **nuova disciplina del rapporto di lavoro dipendente**, per quei lavoratori subordinati che prestano la loro attività non solo all'interno dell'azienda. Ciò, al fine di favorire una **gestione flessibile dei tempi e del luogo di lavoro** da parte dei dipendenti. Il provvedimento di cui sopra si propone di regolare una tipologia di rapporto più ampia rispetto al <tel-lavoro>, in quanto la prestazione di lavoro può essere prestata, in parte all'interno dei locali aziendali, in parte all'esterno, con lo scopo di **<aumentare la produttività e agevolare la conciliazione**

dei tempi di vita e di lavoro>. Per questa tipologia di rapporto è necessario, a pena di nullità, un **accordo scritto** tra le parti, in cui siano disciplinate le **modalità di esecuzione** della prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, i **tempi di riposo** e le **forme di controllo** dell'attività. L'accordo di lavoro <agile> può essere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. Il **trattamento economico** del lavoratore impiegato secondo le nuove modalità, così come gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, **non possono essere inferiori** a quelli complessivamente applicati ai dipendenti che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda.

#### IVA: CASO PARTICOLARE DI CESSIONE UE

Spesso operatori economici italiani (dotati di partita IVA ed iscritti al VIES) vendono (beni o servizi) a cessionari di altri paesi comunitari che, pur operando nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sono **sprovvisi di partita IVA**, in quanto appartenenti a regimi <minori>, che non prevedono tale requisito. Il comportamento da tenere (riguardo all'assoggettamento o meno dell'operazione ad IVA), in questo caso, da parte del residente, è indicato dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 36/2010), che stabilisce che la fattura debba essere emessa **senza addebito dell'IVA**, in quanto dovuta nello Stato membro di destinazione del bene o del servizio. Il cedente nazionale è inoltre tenuto all'inserimento dell'operazione nel Mod. **INTRA**, indicando: - il codice ISO dello Stato del cessionario; - una serie di zeri, al posto della partita IVA.


#### ABUSO DEL DIRITTO: AMMESSO IL <LEVERAGE BUY OUT>

La fusione tra società, una delle quali abbia contratto **debiti per acquistare il controllo dell'altra**, è stata giudicata **<non elusiva>** dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 9999-1002/24/15 del 10.12.2015). Secondo i giudici, il risparmio fiscale ottenuto dalla deduzione degli interessi passivi, in relazione al debito contratto dalla società <veicolo> per acquisire il controllo della società <target>, non costituisce

motivo di censura, atteso che le **ragioni economiche** dell'operazione erano ravvisabili in esigenze di natura organizzativa, avendo comportato l'operazione un'effettiva **variazione dell'assetto di controllo** della società, pur mantenendo, i soci cedenti, partecipazioni di minoranza. L'operazione, come noto, è prevista dall'art. 2501-bis del Codice Civile.

**IL PROSSIMO 19 FEBBRAIO,  
BALDI&PARTNERS NEWS  
NON USCIRA'.  
ARRIVEDERCI AL 26 FEBBRAIO**

MERCATO FINANZIARIO		
<b>EURIBOR</b>	<b>11/02/16</b>	<b>03/02/16</b>
3 mesi	-0,18	-0,16
6 mesi	-0,114	-0,097
1 anno	-0,006	0,008
<b>CAMBI</b>	<b>11/02/16</b>	<b>03/02/16</b>
Euro - USD	1,1347	1,0933
Euro - yen	127,30	130,58
<b>SPREAD</b>	<b>11/02/16</b>	<b>03/02/16</b>
(> Germania)	153	118



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO